# ATTO COSTITUTIVO PRAMEYA ITALIA

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Febbraio, a Roma sono presenti i signori:

- Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo, nato a Roma il 25 giugno 1954, residente a Ischia di Castro (VT) Località La Selvicciola n. 3 Cap 01010 CF. SPN BFC 54H25 H501C;
- Tomaso Musini, nato a Perugia il 03 febbraio 1982 ed ivi residente in Piazza Biordo Michelotti n. 1-06122 Perugia CF.MSN TSS 82B03 G478S;
- Giacomo Cassinese, nato a Lucera (Fg) il 02 giugno 1990 e residente in Via Decumana n. 19 40133 Bologna CF. CSS GCM 90H02 E716I.

I presenti chiamano a svolgere la funzione di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo il quale accetta e nomina Sig. Giacomo Cassinese quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione non riconosciuta, senza fini di lucro denominata "Prameya Italia", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Prameya Italia Ente del Terzo Settore".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (¹)
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infanțile;

N. 214 501 3 D22 FEB 2024 u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo;

Tomaso Musini:

Giacomo Cassinese.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo, il Segretario, nella persona del Sig. Giacomo Cassinese e il Sig. Tomaso Musini quale consigliere, che hanno accettato l'incarico, e assolveranno gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 4 anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 21/02/2024

Firma

Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo

Tomaso Musini

Giacomo Cassinese

But In have Come

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### PRAMEYA ITALIA ETS

#### Titolo I

### Costituzione e scopi

# Art. 1 - Denominazione e utilizzo dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore", durata

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata Prameya Italia (di seguito l' "Associazione"), conformemente alle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il "Codice del Terzo Settore") e di ogni altra disposizione normativa applicabile.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del registro unico nazionale del terzo settore (di seguito il "RUNTS"), o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'associazione potrà utilizzare nella denominazione "Prameya Italia" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà pertanto Prameya Italia ETS oppure Prameya Italia – ente del terzo settore".

- A decorrere dall'iscrizione nel RUNTS l'Associazione utilizzerà l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2 - Sede

- L'Associazione ha sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 55 00195
- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sezioni o sedi operative secondarie in Italia
  o all'estero e può essere modificata la sede legale ed operativa.

# Art. 3 - Oggetto e finalità

- 1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.
- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore di associati (gli "Associati"), loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:
- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

J GC

M

- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - Per realizzare le finalità indicate al paragrafo che precede, l'Associazione:
- (i) Promuove accordi e partnership con interlocutori nazionali ed internazionali, anche del no profit, per contribuire allo sviluppo economico, all'integrazione sociale ed alla tutela dell'ambiente.
- (ii) Collabora e sostiene i progetti della Fondazione Prameya con sede a Calcutta, una Fondazione senza scopo di lucro che si dedica alla conservazione dell'ambiente e allo sviluppo rurale attraverso l'empowerment della comunità. La Fondazione è ora ufficialmente «Actor» per il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030);
- (iii) Incoraggia la partecipazione attiva della società alla conservazione della natura e alla protezione dell'ambiente attraverso la consapevolezza e lo sviluppo delle capacità.
- (iv) Intraprende, attraverso accordi strategici, iniziative che consentano alle persone ed alle organizzazioni di utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
- (v) Provvede a fornire aiuto e assistenza e/o implementare qualsiasi programma per fornire mezzi di sussistenza e miglioramento per i poveri, arretrati ed emarginati.
- (vi) Procura quanto necessario, anche relativamente al cibo, vestiario, aiuti sanitari, e assistenza in generale alle persone povere e bisognose, per migliorare la loro qualità di vita.
- (vii) Promuove la consapevolezza e la conservazione del patrimonio nel mondo.
- (viii) Pubblica libri, opuscoli, periodici e giornali per gli scopi dell'Associazione.
- (ix) Accetta donazioni, sovvenzioni e/o aiuti da persone e istituzioni, ed organizzare eventi per la raccolta di fondi.
- (x) Svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali e internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi, anche con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni/fondazioni o terzi in genere. Potrà inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al

M GC

Kir

pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

- 4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e delle relative disposizioni di attuazione, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ivi comprese attività di natura commerciale, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza finalità di lucro, propedeutiche e/o collegate alla realizzazione degli scopi istituzionali. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare della collaborazione con gli enti locali e internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### Titolo II

# Norme sul rapporto associativo

### Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli Associati appartenenti alla stessa categoria.

#### Art. 5 - Associati

- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti del terzo settore nonché imprese e società commerciali che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto legittimato a rappresentarli.

### Art. 6 - Categorie di associati

- 1. Gli Associati appartengono a una delle seguenti categorie: Associati Fondatori e Associati Ordinari.
- Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e hanno
  contribuito in maniera determinante, con la loro opera e il loro sostegno ideale ovvero economico alla
  costituzione dell'Associazione.
- 3. Sono Associati Ordinari le persone fisiche e gli altri soggetti rientranti in una delle categorie di cui al precedente art. 5 iscritti nel libro degli associati.
- 4. I giovani che ancora non hanno il requisito della maggiore età, sono ammessi a far parte dell'Associazione, con il benestare dei genitori o esercente la patria potestà.
- 5. Lo status di Associato non può essere trasmesso.
- 6. Gli Associati contribuiscono al sostegno dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

1 7 m

7. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono ripetibili in caso di perdita della qualifica di Associato.

#### Art. 7 - Procedura di ammissione

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
- 2. La domanda di ammissione deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza ovvero, se si tratta di soggetti diversi da persone fisiche, denominazione, sede, codice fiscale e generalità del legale rappresentante); in tale domanda deve essere anche indicato domicilio per le comunicazioni dell'Associazione e un indirizzo di posta elettronica e va precisato che il richiedente si impegna a versare la quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione e il nuovo associato deve essere iscritto, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. All'atto della delibera di ammissione, l'interessato acquisisce la qualifica di Associato ed è tenuto entro il termine di trenta giorni al versamento della quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo.
- 5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima riunione successiva. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del giovane.
- 7. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o l'eventuale esclusione per i motivi indicati nel presente Statuto.

## Art. 8 - Diritti e doveri degli Associati

- 1. Gli Associati hanno diritto di:
  - a) intervenire in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. L'esame dei libri dell'Associazione è svolto presso la sede della stessa alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

4

- 2. L'esercizio dei diritti associativi spetta agli Associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 3. Gli Associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
  - conoscere e rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

# Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di Associato si perde per:
  - a) decesso;
  - b) recesso: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

decadenza: la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data entro la quale è previsto l'obbligo di pagamento della quota associativa senza che l'Associato abbia provveduto.

- esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre (i) ove l'Associato compia atti in violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, (ii) ove l'Associato tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, ovvero (iii) qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti, sentito l'Associato interessato se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato con lettera raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento all'interessato, che può ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dall'acvimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. Fino alla data dell'adunanza dell'Assemblea convocata per decidere sul ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- 2. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Titolo III

Norme sul volontariato

## Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

A W

- L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, Associati o meno, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario, previa autorizzazione, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D:P:R: 28/12/2000 n. 445, perché non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili. Il Consiglio Direttivo delibererà sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

# Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, o terzi;
- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

#### Titolo IV

#### Organi dell'Associazione

#### Art. 12 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli Associati (l'"Assemblea");
  - b) il Presidente;
  - c) Segretario;
  - d) il Consiglio Direttivo;
  - e) l'Organo di Controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  - f) l'Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
  informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, in conformità alle
  previsioni del presente Statuto.

## Art. 13 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di

L(gc,

voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati.

Nei casi di cui agli alinea a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. In mancanza dell'Organo di Controllo, l'Assemblea è convocata da un membro del Consiglio Direttivo o da uno o più degli Associati che hanno chiesto la convocazione.

- 3. L'avviso di convocazione deve (i) pervenire per iscritto agli Associati tramite messaggio di posta elettronica o whatsapp almeno otto giorni prima della data della riunione, e in caso di necessità 3 giorni ed (ii) essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione e/o presso la bacheca della sede dell'Associazione entro il predetto termine. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
- 4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in audio conferenza o in videoconferenza, sempre che i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di inviare e ricevere documenti, e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo di convocazione, a condizione che in tale luogo si trovi il Presidente e/o il segretario della riunione (quest'ultimo nominato dal Presidente); qualora il Presidente e/o il segretario non si trovino in tale luogo, in quanto entrambi partecipanti in audio/video-conferenza, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione. L'avviso di convocazione può prevedere altresì che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato designato in sede di riunione assembleare. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.
- 7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alle applicabili disposizioni normative ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

# Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio ovvero il rendiconto per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo;

1 July

- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti il Consiglio Direttivo, secondo le modalità descritte nel presente Statuto;
- e) nominare e revocare i componenti l'Organo di Controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) nominare e revocare l'Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo dell'Associazione.
- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

#### Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 16 - L'Assemblea: regole di voto

- Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta contenente l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun Associato può rappresentare sino a un massimo di 3 Associati, qualora l'Associazione abbia un numero di Associati inferiore a 500, ovvero sino a un massimo di 5 Associati, qualora l'Associazione abbia un numero di Associati pari o superiore a 500.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati iscritti nel libro degli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli Associati che non sono in regola con il versamento

ll GC XM

- della quota associativa annuale non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;

# Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli
  Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un minimo di 3 (tre)
  membri. I primi componenti il Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e durano in carica
  4 (quattro) anni, successivamente saranno nominati dall'Assemblea ordinaria.
- 2. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi componenti il Consiglio Direttivo, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

# Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche a mezzo di messaggio di posta elettronica o whatsapp, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione ovvero un giorno in caso di urgenza, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in audioconferenza o in videoconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
- 5. Salvo il caso di cui al precedente paragrafo 2, le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Non sono ammesse deleghe.
- 6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

## Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

I J XM

- redigere il bilancio di esercizio ovvero il rendiconto per cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) approvare la relazione annuale sulle iniziative adottate e formulare proposte su quelle da promuovere per l'anno successivo;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli Associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) valutare ed eventualmente approvare i progetti sottoposti, inerenti le attività dell'associazione;
- 1) curare la tenuta dei libri dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni dell'Associazione;
  - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- p) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- q) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 3. Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - la redazione dei libri verbali nonché del libro degli Associati e del registro degli Associati che prestano attività di volontariato.

## Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- 3. Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere

ll GC

- revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la facoltà di nominare un Vicepresidente del Consiglio Direttivo, scelto tra i membri di quest'ultimo.
- 6. Il Presidente ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
- 7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

# Art. 21 Segretario

Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

# Art. 22 - Cessazione dalla carica di componente il Consiglio Direttivo

- 1. La carica di componente il Consiglio Direttivo si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.
     del presente Statuto.
- Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente paragrafo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione secondo le modalità indicate all'Art. 17 del presente Statuto.

#### Art. 23 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e competenze

- L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Il componente l'Organo di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile, può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione e deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.
- 2. Al componente l'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 3. È compito dell'Organo di Controllo:
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Il fc x

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

## Art. 24 - L'Organo di Revisione

 L'Organo di Revisione, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Il componente l'Organo di Revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile, può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione e deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

## Art. 25 - Responsabilità degli organi associativi

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- I componenti il Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti l'Organo di Controllo e l'Organo
  di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori
  dell'Associazione, dei fondatori, degli Associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di
  responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## Titolo V

#### I libri dell'Associazione

## Art. 26 - Libri dell'Associazione e registri

- 1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
  - a) il libro degli Associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

1 GC M

- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### Titolo VI

## Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

#### Art. 27 - Proventi e entrate dell'Associazione

- 1. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
  - a) quote dell'Associazione;
  - eventuali contributi o elargizioni da parte di Associati o di terzi, ivi inclusi donazioni e lasciti che Associati, terzi, enti pubblici o privati e associazioni devolvono all'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi;
  - c) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  - d) entrate derivanti da organizzazione di attività dell'Associazione;
  - e) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  - f) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - g) rendite patrimoniali;
  - h) tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.
- 2. Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.
- Gli avanzi di gestione, dedotta una eventuale quota per la costituzione del fondo di riserva, devono
  essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
  civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
  capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
  dalla legge.

### Art. 28 - Fondo di costituzione e patrimonio dell'Associazione

- 1. Il fondo di costituzione è alimentato dalle contribuzioni che gli Associati Fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Ll GC

KN

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

#### Art. 29 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle previsioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso, peraltro, il Consiglio Direttivo deve indicare nel bilancio le ragioni della dilazione.
- Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, può prenderne visione.

# Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

# Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, che nomina anche uno o più liquidatori.
- 2. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non possono essere divise tra gli Associati, ma sono devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

#### Titolo VIII

## Disposizioni finali

## Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roma, 21 febbraio 2024

Letto, confermato e sottoscritto in

Presidente: Bonifacio Spinola Miniscalchi Erizzo

Segretario: Giacomo Cassinese

Consigliere: Tomaso Musini

14









